

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO A NORMA DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018 – CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA.

Oggetto Risorse relative al trattamento accessorio per il personale dell'Area Istruzione e Ricerca, destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato previste dall'art. 62 del CCNL 5/3/2008 e dalla successiva contrattazione collettiva nazionale - Anno 2023.

Il giorno 26 luglio 2023

tra

la Delegazione di parte pubblica del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), composta dal Commissario, Prof. Mario Pezzotti e dal Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari,

e

I Sigg.

<u>Giampiero Golisano</u>	per la FLC CGIL
<u>Stefania Luzzi Conti</u>	per la CISL SCUOLA
<u>Marco Commissari</u>	per la FED. UIL SCUOLA RUA
<u>Flavio Filini</u>	per ANP - CIDA
<u>Gian Lucio Esposito</u>	per DIRIGENTI SCUOLA
<u>Massimo Lucarini</u>	per la SNALS CONFISAL

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, firmatarie del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018

in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente

VISTO il decreto legislativo 30.03.2001 n.165 “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 19 recante disposizioni in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

VISTO il CCNL di lavoro 05/03/2008 personale dell'area VII (dirigenza delle università e degli enti di sperimentazione e ricerca), per il quadriennio normativo 2002-2005 ed i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005;

SEDE LEGALE

Via Po, 14 - 00198 Roma
T +39 06 47836 1

@ crea@crea.gov.it f www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 f P.I. 08183101008

VISTO, in particolare l'articolo 62 del predetto CCNL 05.03.2008, I° biennio economico, che disciplina il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia;

VISTO il CCNL 28/07/2010 personale dell'Area VII (dirigenza delle università e degli enti di sperimentazione e ricerca), per il quadriennio normativo 2006-2009 ed i bienni economici 2006/2007 e 2008/2009;

VISTI, in particolare, l'art. 22 del predetto CCNL 28/07/2010, I° biennio economico, e l'art.7 del medesimo CCNL, II° biennio economico, che stabiliscono gli incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia;

VISTI, in particolare, gli artt. 25 e 26 del predetto CCNL 28/07/2010, I° biennio economico, che disciplinano la retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia;

VISTO l'art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui, "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

VISTO l'art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135 recante "adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione", in vigore dal 13 febbraio 2019;

VISTA in particolare la lett. a) del predetto art. 11, secondo cui il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'articolo 3 comma 2 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113 che stabilisce che "I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità";

VISTO l'articolo 1 comma 604 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che stabilisce che al fine di dare attuazione al suddetto articolo 3, comma 2 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021 dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari del 2018 da determinare con le modalità previste dal medesimo articolo 1, comma 604 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);

TENUTO CONTO che ad oggi non sono noti i criteri per procedere all'eventuale incremento del Fondo in attuazione del succitato articolo 1 comma 604 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il CCNL dell'8 luglio 2019 relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018;

VISTO in particolare l'art.7, comma 1, lett. da b) ad e) che individuano le materie oggetto di contrattazione integrativa;

VISTO altresì il comma 2 dell'art. 47 che stabilisce l'incremento del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali di Enti di ricerca;

VISTO l'art.48 commi 3 e 4 relativamente alla determinazione della retribuzione di risultato;

VISTO infine l'art. 50 in materia di differenziazione della retribuzione di risultato;

VISTA l'Ipotesi di CCI relativa al trattamento accessorio per il personale dell'Area Istruzione e Ricerca, destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato previste dall'art. 62 del CCNL 5/3/2008 e dalla successiva contrattazione collettiva nazionale - Anno 2023, sottoscritta in data 28 marzo 2023 dalla delegazione di parte pubblica e dalle OO.SS rappresentative dell'Area;

VISTA la consistenza delle risorse relative al trattamento accessorio per il personale dell'Area Istruzione e Ricerca, destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2023, pari ad €. 886.003,93, così come risulta asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 2 nella seduta del 19 maggio 2023 con il quale il predetto Organo ha verificato positivamente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001;

CONCLUSA con esito positivo la verifica congiunta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (nota DFP n. 0041146 – P – del 26.06.2023) e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (nota MEF-RGS n. 184156 del 26.06.2023- U) in merito alla compatibilità economico-finanziaria ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 e dell'art. 40 comma 3-quinquies del D.lgs. 165/200;

RITENUTO necessario procedere alla stipula del contratto integrativo relativo alla consistenza delle risorse relative al trattamento accessorio per il personale dell'Area Istruzione e Ricerca, destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2023 e ai criteri di utilizzo dello stesso, come da Ipotesi sottoscritta il 28.03.2023,

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

per le ragioni di cui in premessa, le risorse riferite al trattamento accessorio per l'anno 2023, fatti salvi eventuali incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL e da disposizioni legislative, pari € **886.003,93** sono così ripartite:

Fondo per la contrattazione integrativa per il trattamento accessorio per il personale dell'Area Istruzione e Ricerca (Fondo 2022 certificato con nota Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 188652 del 6 luglio 2022)	€ 886.003,93
--	---------------------

DESTINAZIONE DELLE RISORSE	
Retribuzione di posizione fissa (previsione)	€ 150.781,80
Retribuzione di posizione variabile (previsione)	€ 373.249,89
Retribuzione di risultato ed interim (previsione)	€ 361.972,24
Totale	€ 886.003,93

La ripartizione delle risorse nelle diverse voci retributive tiene conto dell'attuale organizzazione dell'Ente. L'eventuale modifica, in corso d'anno, dell'organizzazione esistente potrà determinare un conseguente diverso riparto delle risorse preventivate.

La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione conseguiti dai dirigenti, in funzione dell'esito complessivo del processo di valutazione, sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e sul livello di capacità manageriale dimostrata nella realizzazione degli stessi, misurati con le procedure di valutazione previste dalle vigenti disposizioni.

Il predetto esito è espresso, per ciascun dirigente, dal Direttore Generale o dal Dirigente Generale, in relazione alla direzione cui afferisce l'Ufficio cui il dirigente stesso è titolare.

Il punteggio (PI) riferito alla performance complessiva individuale, la valutazione e il rispettivo coefficiente attribuito al fine della determinazione della retribuzione di risultato da corrispondere ai dirigenti valutati, sono determinati come di seguito riportato:

Punteggio (PI)	Valutazione	Coefficiente
Punteggio = $3,70 \leq 4,00$	Ottimo	1,9
Punteggio = $3,00 < 3,70$	Buono	1,5
Punteggio = $2,00 < 3,00$	Sufficiente	1,1
Punteggio $< 2,00$	Non sufficiente	0

L'attribuzione di un punteggio inferiore a 2 comporta la mancata erogazione della retribuzione di risultato.

In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del CCNL sottoscritto l'8 luglio 2019 relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, è comunque garantita una retribuzione di risultato, con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di risultato.

Il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del predetto comma 3 viene attribuito ad una quota di dipendenti non superiore al 20% (arrotondata per difetto) ai sensi del comma 5 dell'articolo 50 del suddetto CCNL.

In caso di ex aequo tra dirigenti che hanno conseguito la valutazione più elevata oltre il predetto limite del 20%, avrà diritto alla citata maggiorazione del 30% il dirigente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'anno immediatamente precedente alla valutazione in esame.

LA DELEGAZIONE DI
PARTEPUBBLICA:

F. TO Mario Pezzotti

F.TO Stefano Vaccari

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

FLC CGIL

CISL SCUOLA

FED. UIL SCUOLA RUA

ANP - CIDA

DIRIGENTI SCUOLA

SNALS CONFSAL

NON FIRMATO

F.TO Stefania Luzzi Conti

F.TO Marco Commissari

F.TO Flavio Filini

F.TO Gian Lucio Esposito

F.TO Massimo Lucarini